



Schema di rinnovo della convenzione tra la Provincia di Imperia e la Provincia di Savona per il servizio di funzioni di polizia stradale finalizzate al contrasto dei fenomeni dell'eccesso di velocità su alcune strade del territorio della Provincia di Savona.

Tra

La Provincia di Imperia, nella persona del Presidente Claudio Scajola,
autorizzato/a in forza dell'atto n. 66 del 06/10/2022;

La Provincia di Savona, nella persona del Presidente, Pierangelo Olivieri,
autorizzato/a in forza dell'atto n. 48 del 04/11/2022;

Premesso che

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ha avviato la riforma delle Province, quali enti di area vasta con competenza nelle funzioni fondamentali espressamente indicate nell'articolo 85 di detta legge;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)*" ha dettato specifiche disposizioni sulla dotazione organica delle Province e sul contributo dovuto dalle stesse alla finanza pubblica;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Premesso, altresì, che

- con deliberazioni dei consigli provinciali di Imperia e di Savona rispettivamente n. 46 del 25 ottobre 2017 e n. 68 del 25 ottobre 2017 è stata approvata la convenzione tra la Provincia di Imperia e la Provincia di Savona per il servizio di funzioni di polizia stradale finalizzate al contrasto dei fenomeni dell'eccesso di velocità su alcune strade del territorio della Provincia di Savona.
- con deliberazioni dei consigli provinciali di Imperia e di Savona rispettivamente n. 43 del 9 ottobre 2015 e n. 73 del 12 ottobre 2015, è stata approvata la bozza di convenzione tra la Provincia di Savona, capo convenzione, e la Provincia di Imperia per il servizio in forma associata della Segreteria Generale, avviata a decorrere dal 1° novembre 2015;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 69 del 13 settembre 2016 è stato approvato uno schema di convenzione tra le due province per l'attuazione di forme di collaborazione e sinergie operative;
- tra la Provincia di Savona e la Provincia di Imperia sono in corso forme di collaborazione che prevedono l'organizzazione e lo svolgimento da parte della Provincia di Savona degli esami per l'esercizio della professione di autotrasportatore di merci e persone e per quella di istruttore ed insegnante di autoscuola;
- tra le medesime Province è stata inoltre sottoscritta il 27 settembre 2016 una convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Savona delle attività di supporto alla Provincia di Imperia nello sviluppo dei sistemi informativi di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e al DPCM 13 novembre 2014, nonché nell'aggiornamento e implementazione dei sistemi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al sistema della Performance;

Considerato che la legge regionale 1° agosto 2008, n. 31, "Disciplina in materia di polizia locale", nel testo modificato dalla legge regionale 30 giugno 2017, n. 16, che ne ha integrato gli articoli 1 e 4, prevede che le province e la città metropolitana possono gestire in forma associata le funzioni di polizia provinciale e che gli operatori di polizia locale prestano servizio nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati, ovvero nell'ambito del territorio delle province associate;

Ritenuto di dover svolgere le funzioni di polizia provinciale in forma associata tra le due Province, nell'ambito dell'ormai consolidato rapporto di collaborazione tra i due enti e nell'ottica di costante razionalizzazione delle risorse esistenti e di risparmio della spesa pubblica;

Tutto ciò premesso la Provincia di Savona e la Provincia di Imperia stipulano il rinnovo di quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne specificano finalità ed obiettivi.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio di alcune funzioni di polizia stradale da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Imperia all'interno del territorio e su alcune strade di competenza della Provincia di Savona, così come individuate nel Decreto Prefettizio n.20950 del 2 agosto 2017,

che integra i precedenti provvedimenti prefettizi n.24446 del 14 settembre 2012, n.24419 del 12 settembre 2013 e n.27101 del 15 settembre 2014.

Le funzioni esercitate riguardano il contrasto dei fenomeni dell'eccesso di velocità e la conseguente riduzione dell'incidentalità stradale avvalendosi di apparecchiature fisse per il rilevamento della velocità.

Articolo 3 – Finalità

Garantire l'esecuzione di un servizio che in ottemperanza a quanto contenuto nel Codice della Strada, nella Direttiva Maroni del 14 agosto 2009, nella legge 29 luglio 2010, n. 120 e successive modifiche, si avvalga di tecnologie avanzate ed apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità, reprimendo gli illeciti amministrativi, con finalità non prevalentemente sanzionatorie ma in modo congruo ed equilibrato, per contrastare i comportamenti realmente pericolosi e con l'obiettivo di ridurre drasticamente i sinistri stradali.

Articolo 4 – Durata dell'accordo

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 5 anni. La stessa può essere rinnovata con le medesime formalità e può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per recesso unilaterale motivato, espresso dalla Provincia di Savona o da quella di Imperia, con un preavviso di trenta giorni.

Articolo 5 – Provincia di Imperia

La Provincia di Imperia si impegna a sopperire la mancanza di agenti della polizia locale della Provincia di Savona nella fase di accertamento delle violazioni dell'articolo 142 e successivi del Codice della Strada, rilevate dalle apparecchiature fisse installate in alcuni tratti di strada del territorio Savonese: La Provincia di Imperia fornisce alla Provincia di Savona i servizi del proprio Corpo di Polizia Locale ai fini del contrasto dei fenomeni di cui al precedente articolo 3. L'elaborazione della fase di accertamento delle violazioni relative all'articolo 142 e art. 126 bis che rientrano nella competenza esclusiva degli agenti di polizia statale e locale indicati nel primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada, avverrà presso il Comando del Corpo di Polizia Provinciale di Imperia situato ad Imperia in Via Matteotti 147, con l'ausilio di tutti i sistemi informatici e telematici che verranno forniti per intero dall'Amministrazione Provinciale di Savona.

Articolo 6 – Provincia di Savona

La Provincia di Savona tramite proprio personale si impegna a svolgere tutte le fasi precedenti e successive a quella di accertamento, alla gestione del relativo contenzioso, nonché alla riscossione

coattiva dei mancati pagamenti. La Provincia di Savona dovrà assicurare il corretto funzionamento degli impianti di rilevamento, curandone l'usura, riparandone i malfunzionamenti, gestendone gli aggiornamenti e garantendone la corretta manutenzione e taratura periodica, nonché adoperarsi per rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni.

Articolo 7 – Corrispettivo della prestazione di servizio

La Provincia di Savona a titolo di corrispettivo per le funzioni di polizia stradale esercitate dal Corpo di Polizia Provinciale di Imperia, nonché per le eventuali consulenze, supervisioni e monitoraggi, ritenute necessarie per l'espletamento di quanto contenuto nella presente convenzione, dovrà corrispondere all'Amministrazione Provinciale di Imperia la somma annua di Euro 200.000 da versarsi in quattro rate trimestrali da Euro 50.000 ciascuna.

Articolo 8 – Trattamento dati e responsabile del procedimento

La Provincia di Savona dovrà individuare un responsabile del procedimento e del relativo trattamento dei dati sensibili acquisiti durante il processo sanzionatorio che con la supervisione ed il supporto del comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Imperia o suo delegato, sovrintenderà al controllo di tutta la procedura oggetto della presente convenzione.

Articolo 9 – Sospensione delle funzioni

Il Corpo di Polizia Provinciale di Imperia si riserva la possibilità di sospendere il servizio di rilevamento della velocità delle apparecchiature per esigenze motivate (es. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive) e/o nell'eventualità che venga a conoscenza di possibili irregolarità riguardanti l'applicazione di quanto sopra espresso e/o altre difformità, pertinenti la sua attività e di rescindere dalla presente convenzione.

Articolo 10 – Estensione territoriale

Trattando la presente convenzione di una prestazione di funzioni rese dal Corpo di Polizia Provinciale di Imperia alla Provincia di Savona, la stessa convenzione dovrà essere comunicata alle prefetture di Imperia e di Savona, per doverosa conoscenza e per acquisire eventuale nulla osta, in merito alla materia dell'estensione territoriale.

Articolo 11 – Spese

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12 – Norma finale

E' fatta salva la facoltà delle parti di proporre e sottoscrivere specificazioni ed integrazioni in corso di validità della presente convenzione da approvare con atto dei rispettivi Presidenti delle due province. La presente convenzione è inviata alla Regione Liguria, quale Ente promotore della gestione associata delle funzioni di polizia locale. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Savona, 17 Novembre 2022

Per la Provincia di Imperia



Per la Provincia di Savona

